

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA F.L.P. FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
APPROVATO DAL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE
VICO EQUENSE, 08 NOVEMBRE 2015**

**PARTE PRIMA
PRINCIPI ISTITUTIVI**

Art. 1 (Denominazione, sede)

La Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche (F.L.P.) è il sindacato democratico ed unitario dei lavoratori e lavoratrici, in servizio e in quiescenza, dipendenti delle amministrazioni pubbliche contemplate dall'ordinamento giuridico italiano ed europeo (amministrazione dello Stato, civile e militare, Agenzie Fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola, Accademie e Conservatori, Enti pubblici, Università, Enti di ricerca, Enti locali, Sanità, Authority, servizi pubblici e privati, ecc.) associati, indipendentemente dalle loro convinzioni religiose e politiche, per la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali.

La Federazione associa altresì i lavoratori già appartenuti a tali amministrazioni ancorché gli stessi, in seguito a processi di mobilità vengano trasferiti ad altre amministrazioni o enti o società di diritto pubblico e privato.

Associa, infine, i lavoratori che, a qualunque titolo operano nelle stesse amministrazioni, nelle attività e nei servizi inerenti le funzioni pubbliche, gestiti sia in forma diretta che indiretta, siano essi pubblici che privati.

La Federazione organizza e tutela, inoltre, i lavoratori a tempo indeterminato, determinato ed in cerca di prima occupazione, dipendenti o in qualsiasi altra relazione di lavoro, ivi compresi quelli occupati o associati in cooperative anche autogestite.

La Federazione associa, altresì, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Sindacali e Professionali che accettino con libera e spontanea adesione le finalità e le procedure fissate dal presente Statuto.

L'adesione dei lavoratori avviene direttamente alla Federazione o per il tramite delle organizzazioni sindacali aderenti alla data dell'atto della costituzione o che chiedano di aderire alla federazione successivamente.

La Segreteria Generale assegna gli iscritti, in base al contratto di lavoro, all'amministrazione di servizio, alla categoria contrattuale (dirigenti, non dirigenti o altro) e all'area professionale a cui appartengono, al Coordinamento Nazionale di Settore e/o di Comparto e/o di Area negoziale contrattuale e/o di Area professionale competente a rappresentarli.

La FLP è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

Negli atti ufficiali la Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche assume la denominazione F.L.P. o FLP.

La sede della FLP è in Roma.

Art. 2 (scopi)

La FLP tutela e difende gli interessi professionali, giuridici, economici e morali, individuali e collettivi di tutti i lavoratori e lavoratrici da essa rappresentati.

Essa promuove una politica atta a conseguire una effettiva eguaglianza giuridica, una giustizia sociale ed economica all'interno della categoria e fra le categorie.

Intraprende in favore della categoria rappresentata tutte le iniziative necessarie, avvalendosi anche delle strutture ed enti della confederazione cui aderisce.

La FLP opera con autonomia organizzativa e amministrativa.

Art. 3 (compiti)

Per il raggiungimento degli scopi indicati nell'art. 2 la FLP intende:

- organizzare i lavoratori e le lavoratrici e guidarli nelle lotte per la difesa dei loro interessi intervenendo attivamente su tutti i problemi che direttamente o indirettamente, in ogni sede, ne pongono in discussione i diritti e le conquiste comuni;
- promuovere impostazioni e soluzioni per la tutela contrattuale dei lavoratori;
- favorire l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici alla vita dell'organizzazione per mezzo delle strutture e delle rappresentanze sui luoghi di lavoro e sul territorio;

tali attività non si considerano commerciali ed usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Per questo la FLP si conforma alle seguenti clausole:

1. divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione;
2. obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'ente in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità.

Art. 4 (iscrizione, quote associative, patrimonio)

L'iscrizione alla FLP si effettua in conformità con le norme fissate dagli organi della Federazione.

L'adesione si realizza con la sottoscrizione da parte del lavoratore dell'atto di delega a riscuotere la contribuzione sindacale, rilasciato a favore della FLP, oppure per il tramite delle organizzazioni sindacali aderenti.

I contributi associativi sono intrasmissibili.

La quota mensile e annuale di ogni singolo lavoratore, ivi inclusa quella dovuta dalle Organizzazioni Sindacali aderenti alla FLP per i propri iscritti, è stabilita dalla Segreteria Generale, che ne informa il Comitato Direttivo Nazionale alla prima riunione utile.

La ripartizione delle quote è stabilita dal Comitato Direttivo Nazionale.

Il tesseramento verrà effettuato in conformità alle norme Federali.

Il patrimonio sociale della FLP è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'organizzazione e di quelli che comunque le pervengono.

Le entrate sono costituite da:

- a) l'ammontare dei contributi versati dagli organizzati;
- b) gli interessi attivi, le altre rendite patrimoniali e le somme incassate per atti di liberalità;
- c) corrispettivi per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti degli iscritti.

A tutela della Federazione la domanda di iscrizione viene respinta in caso di attività o appartenenza ad associazioni la cui finalità sia incompatibile con quella della Federazione stessa. Per gli stessi motivi l'iscrizione può essere revocata. In entrambi i casi è competente la Segreteria Generale.

Art. 5 (i diritti degli iscritti)

Tutti gli iscritti alla FLP, purché in regola con la corresponsione della contribuzione e con le norme per il tesseramento, con il rispetto dei principi e delle norme del presente statuto e non risultino iscritti od aderenti ad altre organizzazioni sindacali, hanno il diritto di:

- essere elettori ed eleggibili alle cariche elettive dell'organizzazione nei termini previsti dal presente Statuto;
- essere candidabili per le strutture della FLP e candidabili nelle liste di organizzazione per le elezioni di R.S.U.;
- partecipare alla formazione delle scelte della FLP;
- essere designati a rappresentare la FLP in attività, strutture o enti esterni;
- usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi al possesso della tessera della FLP;
- essere informati sull'utilizzo dei dati personali sensibili.

PARTE SECONDA STRUTTURA DELLA FLP

Art. 6 (strutture)

Sono strutture della FLP :

- a) i coordinamenti aziendali FLP;
- b) i coordinamenti territoriali di settore (Amministrazione, Scuola, Ente, Agenzia, Università, Azienda, ecc.);
- c) i coordinamenti territoriali FLP;
- d) i coordinamenti nazionali di settore (Amministrazione, Scuola, Ente, Agenzia, Università, Azienda, ecc.).

I coordinamenti territoriali FLP ed i coordinamenti nazionali di settore (Amministrazione, Scuola, Ente, Agenzia, Università, Azienda, ecc.) sono strutture amministrativamente autonome, godono di autonomia gestionale politico-organizzativa nei limiti fissati dal presente statuto e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte.

La responsabilità delle scelte gestionali, degli atti amministrativi, delle obbligazioni di qualsiasi genere, appartiene alla struttura che le ha contratte. La FLP non risponde a qualsiasi titolo o causa, o in specie per il fatto della mera dipendenza organizzativa, di tali obbligazioni.

La FLP nazionale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal segretario generale (o altra persona nominata con formale delibera) su mandato della segreteria generale.

Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla FLP nazionale a favore di strutture, costituiscono attività di assistenza propria della FLP senza assunzione di corresponsabilità.

Art. 7 (responsabilità gestionale e trasparenza amministrativa)

Tutte le operazioni di traenza sui conti correnti bancari o postali comunque aperti dalle strutture della FLP di qualsiasi livello devono essere effettuate, di norma, salvo espressa deroga scritta della Segreteria Generale FLP, esclusivamente con doppia firma congiunta, una delle quali deve essere, obbligatoriamente, quella del responsabile amministrativo della struttura.

Su tutti i conti ove affluiscono i contributi relativi alle ritenute sindacali operate agli iscritti organizzati dalla FLP opereranno, in via esclusiva ed a firme congiunte, il segretario generale ed il responsabile amministrativo della FLP.

L'esercizio finanziario della FLP e di tutte le sue strutture nazionali e territoriali coincide con l'anno solare.

Tutte le strutture della FLP sono tenute a sottoporre annualmente al competente organismo di voto per la loro approvazione, i rendiconti annuali consuntivi verificati dal proprio collegio dei revisori dei conti, redatti secondo lo schema appositamente predisposto dalla organizzazione.

Nei 15 giorni successivi alla loro approvazione, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il preventivo di spesa per l'anno in corso devono essere depositati, corredati del saldo bancario o postale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente dei conti correnti e/o di deposito comunque accessi o intestati alla struttura:

a) presso la Segreteria Generale della FLP: dai Coordinamenti Nazionali e dai Coordinamenti Territoriali della FLP;

b) presso i Coordinamenti Nazionali: dai Coordinamenti Territoriali di Settore (Amministrazione, Scuola, Ente, Agenzia, Università, Azienda, ecc.).

Art. 8 (Coordinamenti Aziendali FLP)

Il Coordinamento Aziendale FLP è la struttura di base del sindacato FLP.

Esso è costituito da tutti gli iscritti della stessa unità aziendale di posto di lavoro che, a suffragio diretto, eleggono un responsabile sindacale ed eventualmente una segreteria, di cui fanno parte anche gli iscritti della FLP eletti nella RSU, e un direttivo.

Esso è convocato dal responsabile eletto o, su richiesta di almeno un terzo degli iscritti dal responsabile del Coordinamento Territoriale di Settore (Amministrazione, Scuola, Ente, Agenzia, Università, Azienda, ecc., ecc.) o su iniziativa di quest'ultimo. In assenza delle predette strutture la convocazione viene effettuata dal Coordinamento Territoriale FLP.

Al responsabile del Coordinamento Aziendale compete la rappresentanza dei lavoratori sul posto di lavoro; svolge attività di informazione propaganda e tesseramento; cura i contatti con il Coordinamento Territoriale di Settore (Amministrazione, Scuola, Ente, Agenzia, Università, Azienda, ecc.).

Art. 9 (agibilità sindacale organismi di base)

Tutte le agibilità sindacali di competenza della FLP derivanti da leggi, contratti e/o regolamenti interni od esterni, costituiscono il monte delle agibilità della Federazione.

La Segreteria Generale provvede alla gestione delle prerogative e delle altre libertà sindacali.

Art. 10 (Coordinamenti Territoriali di Settore. Definizione, costituzione e compiti)

I Coordinamenti Territoriali di Settore (Amministrazione, Scuola, Ente, Agenzia, Università, Azienda, ecc.) possono essere costituiti se hanno un numero di iscritti non inferiore cinque.

I Coordinamenti Territoriali di Settore sono strutture decentrate della FLP e dei Coordinamenti Nazionali di Settore.

Essi sono costituiti da tutti i Coordinamenti Aziendali presenti in ciascun ambito territoriale (area, comprensorio, provincia) ed appartenenti alla medesima Amministrazione, Scuola, Ente, Agenzia, Università, Azienda, ecc.

Ove nel medesimo territorio esista un solo posto di lavoro riconducibile al medesimo Coordinamento Nazionale di Settore, il relativo Coordinamento Aziendale coincide con il Coordinamento Territoriale dello stesso.

Il Coordinamento Territoriale di Settore elabora le proposte ed è portatore delle proprie specifiche problematiche a livello territoriale.

Esso svolge d'intesa con il Coordinamento Territoriale FLP la contrattazione decentrata sul territorio. Qualora dovessero sorgere controversie subentrerà la Segreteria Generale FLP.

Art. 11 (organi)

Sono organi del Coordinamento Territoriale di Settore (Amministrazione, Scuola, Ente, Agenzia, Università, Azienda, ecc.):

- a) l'assemblea congressuale;
- b) il comitato direttivo (eventuale);
- c) la segreteria.

Art. 12 (assemblea congressuale)

L'assemblea congressuale è costituita dai delegati dei Coordinamenti Aziendali e deve essere tenuta, secondo le modalità fissate dal Coordinamento Nazionale di Settore, in via ordinaria prima del congresso territoriale della FLP ed in via straordinaria quando lo richieda almeno un terzo degli iscritti o la Segreteria Nazionale del Coordinamento di Settore.

Essa elegge i delegati al Congresso Territoriale della FLP, quelli al Congresso del Coordinamento Nazionale e, se previsto, il Comitato Direttivo; ove quest'ultimo non sia previsto elegge la Segreteria.

Essa esamina e discute l'attività svolta dal Coordinamento Territoriale di Settore tra un Congresso e l'altro, stabilendo gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Coordinamento stesso.

Art. 13 (Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo può essere costituito solo nel caso in cui gli iscritti al Coordinamento Territoriale di Settore (Amministrazione, Scuola, Ente, Agenzia, Università, Azienda, ecc.) raggiungano il numero di almeno quindici iscritti.

Il Comitato Direttivo è, tra un Congresso e l'altro, il massimo organo deliberante del Coordinamento Territoriale di Settore.

Elegge al proprio interno la Segreteria del Coordinamento Territoriale di Settore ed il Coordinatore Territoriale; si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Coordinatore, o quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.

Fornisce alla Segreteria gli indirizzi di politica sindacale; esercita l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti non facenti parte di organismi superiori, secondo le norme stabilite nello Statuto Federale; esamina ed approva il rendiconto annuale consuntivo e preventivo.

Qualora il Comitato Direttivo non fosse eletto i compiti del Direttivo sono ovviamente attribuiti all'Assemblea Congressuale.

Art. 14 (Segreteria)

La Segreteria è l'organo esecutivo del Coordinamento Territoriale di Settore.

Attua le delibere del Comitato Direttivo; mantiene i rapporti con la Segreteria Nazionale di Settore e con il Coordinamento Territoriale FLP.

Svolge l'attività sindacale sul territorio nel Settore (Amministrazione, Scuola, Ente, Agenzia, Università, Azienda, ecc.) di competenza, coordinando l'attività dei Coordinamenti Aziendali e l'attività comunque connessa all'elezione delle R.S.U. fornendo ogni utile collaborazione per lo svolgimento dei suoi compiti; cura l'informazione, la propaganda e il proselitismo tra i lavoratori e le lavoratrici.

Art. 15 (Coordinamenti Territoriali FLP. Definizione e compiti)

I Coordinamenti Territoriali FLP sono strutture decentrate della FLP e la rappresentano nel territorio.

Operano nell'ambito di proprie competenze territoriali, elaborano e conducono l'azione sindacale in attuazione delle delibere dei propri organi in aderenza alle finalità ed all'ordinamento statutario ed in armonia con gli indirizzi degli organi nazionali.

Costituiscono il riferimento unitario della FLP nei confronti delle strutture territoriali confederali.

Hanno compiti di coordinamento organizzativo nei confronti dei Coordinamenti Territoriali di Settore e curano le iniziative di politica organizzativa che si renderanno necessarie anche ai fini dell'azione sociale sul territorio.

Effettuano, d'intesa con i Coordinamenti Territoriali di Settore, la contrattazione decentrata sul territorio.

Nelle Agenzie Fiscali, nei Ministeri, nella Presidenza del Consiglio dei Ministri e negli altri comparti in cui la FLP è riconosciuta rappresentativa, la contrattazione è svolta dalle corrispondenti strutture di Coordinamento che possono essere coadiuvate dalla corrispondente struttura della FLP.

In assenza delle specifiche strutture territoriali di Settore sono titolari esclusivi della contrattazione.

I Coordinamenti Territoriali FLP hanno autonomia amministrativa.

Ove la situazione organizzativa del Coordinamento Territoriale FLP lo consenta, le cariche di Coordinatore Territoriale, di Responsabile Amministrativo e di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dovranno essere espressione di settori diversi e, inoltre, le cariche di: Coordinatore Territoriale, Responsabile Amministrativo, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, e di delegato alla funzione di Coordinatore Regionale, dovranno essere attribuite, in via prioritaria, a dirigenti sindacali che siano espressione di Coordinamenti di Settore a contribuzione ordinaria.

Art. 16 (organi)

Sono organi del Coordinamento Territoriale FLP:

1. il Congresso;
2. il Comitato Direttivo Territoriale;
3. il Consiglio Territoriale;
4. la Segreteria di Coordinamento Territoriale, che elegge al suo interno il Responsabile Amministrativo;
5. il Coordinatore Territoriale;
6. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 17 (Congresso)

Il Congresso del Coordinamento Territoriale FLP deve essere tenuto, secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo Nazionale della FLP, in via ordinaria prima dei congressi della FLP Nazionale e di quello territoriale della Confederazione; in via straordinaria quando lo richiedano, in forma scritta, la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo Territoriale.

Il Congresso è il massimo organo deliberante della FLP territoriale, esamina e discute l'attività svolta dal Coordinamento Territoriale tra un Congresso e l'altro e ne stabilisce gli indirizzi di politica sindacale.

Il Congresso può decidere di istituire un Comitato Direttivo Territoriale eleggendone i componenti; ove tale organismo non venga previsto elegge la Segreteria del Coordinamento Territoriale FLP, che elegge al suo interno il Responsabile Amministrativo, il Coordinatore Territoriale, ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti i soci del territorio sono eleggibili ad esclusione di quelli per cui è prevista l'incompatibilità.

L'assemblea Congressuale può essere articolata su più giorni e più sedi.

I soci partecipanti al congresso potranno essere portatori di due sole deleghe e pertanto potranno ottenere non più di tre schede voto. Le deleghe ed i nomi dei soci partecipanti al congresso debbono essere registrati sul libro verbali.

Una volta scrutinati i risultati l'apposita commissione elettorale procederà alla proclamazione degli eletti.

Copia del verbale sarà trasmesso alla Segreteria Generale.

Il regolamento elettorale disciplinerà le norme per lo svolgimento dei congressi.

Art. 18 (Comitato Direttivo Territoriale)

Il Comitato Direttivo Territoriale può essere costituito, di norma, solo nel caso in cui gli iscritti al Coordinamento Territoriale FLP raggiungano il numero di almeno trenta iscritti ed una presenza in almeno tre Comparti.

Il Comitato Direttivo è, tra un Congresso e l'altro, il massimo organo deliberante del Coordinamento Provinciale FLP.

Elegge al proprio interno la Segreteria del Coordinamento Territoriale FLP, che elegge al suo interno il Responsabile Amministrativo, il Coordinatore Territoriale ed il Collegio dei Revisori dei Conti; si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Coordinatore Territoriale, o quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.

Fornisce alla Segreteria gli indirizzi di politica sindacale; esercita l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti non facenti parte di organismi superiori, secondo le norme stabilite nello Statuto Federale; esamina ed approva il rendiconto annuale consuntivo e preventivo.

Il numero dei componenti, variabile in relazione alla complessità del territorio ed numero delle uffici, enti e aziende nella area interessata, di norma, va da un minimo di 5 ad un massimo di 25 componenti. Il numero dei componenti è deciso in sede congressuale.

Ad ogni Coordinamento Nazionale di Comparto o Settore in cui la FLP sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro, presente nella porzione territoriale interessata, è garantita la presenza in Comitato Direttivo Territoriale con un numero di componenti variabile in relazione al numero totale dei componenti il Comitato Direttivo Territoriale stesso (di norma un sesto).

Nel caso che un Coordinamento Nazionale di Comparto o Settore in cui la FLP sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro non avesse raggiunto il quorum per le elezioni, negli organi previsti dal presente articolo, con nessuno dei candidati, in favore del medesimo coordinamento saranno nominati i propri candidati con il maggior numero di voti.

Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati che operano nelle categorie rappresentate.

Art. 19 (Il Consiglio Territoriale)

Il Consiglio Territoriale (Provinciale) è composto dai Coordinatori Territoriali di ogni Settore (Amministrazione, Scuola, Ente, Agenzia, Università, Azienda, ecc.), dai responsabili dei Coordinamenti Aziendali e dagli iscritti eletti componenti RSU nelle liste della FLP.

Il Consiglio Territoriale fornisce indicazioni ed indirizzi per lo svolgimento dell'attività sindacale alla Segreteria Territoriale FLP.

Art. 20 (Segreteria Territoriale)

La Segreteria del Coordinamento Territoriale FLP è l'organo esecutivo del Coordinamento Territoriale della FLP ed è composta, di norma, da tre a undici componenti.

Gli incarichi di Segreteria, tra cui quello di Responsabile Amministrativo, vengono attribuiti nel corso della prima riunione della stessa.

I responsabili dei Coordinamenti dei vari settori indicheranno di norma i loro rappresentanti congiuntamente per comparto.

La Segreteria attua le decisioni del Comitato Direttivo Territoriale, provvede a mantenere i rapporti con la Segreteria Generale FLP e con la struttura confederale territoriale.

Assicura la quotidiana attività sindacale ed i rapporti tra le varie strutture territoriali di Amministrazione o di Ente, porta a conoscenza della base delle decisioni e dei deliberati degli organismi sindacali superiori; impegna l'apparato del Coordinamento per la propaganda, il proselitismo, l'informazione e tutte quelle attività utili al raggiungimento delle finalità dell'organizzazione e per l'affermazione della coscienza politico sindacale tra i lavoratori e le lavoratrici.

Il numero dei componenti, variabile in relazione alla complessità del territorio ed numero delle uffici, enti e aziende nella area interessata, di norma, va da un minimo di 3 ad un massimo di 11 componenti.

Ad ogni Coordinamento Nazionale di Settore in cui la FLP sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro, presente nella porzione territoriale interessata, è garantita la presenza in Segreteria Territoriale con un numero di componenti variabile in relazione al numero totale dei componenti la Segreteria Territoriale stessa (di norma un sesto).

Nel caso che un Coordinamento Nazionale di Comparto o Settore in cui la FLP sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro non avesse raggiunto il quorum per le elezioni, negli organi previsti dal presente articolo, con nessuno dei candidati, in favore del medesimo coordinamento saranno nominati i propri candidati con il maggior numero di voti.

Non possono essere eletti i soci che siano iscritti in altri sindacati che operano nelle categorie rappresentate.

La Segreteria Territoriale elegge - al suo interno - un coordinatore territoriale con funzioni di rappresentanza e, di norma, fino a n. 4 vice coordinatori muniti di formale delega operativa. Con accordo interno di segreteria adottato con formale delibera, le relative deleghe possono essere assegnate a rotazione a tutti i coordinatori.

La Segreteria Territoriale è convocata dal Coordinatore Territoriale in ragione delle necessità e comunque almeno quattro volte all'anno; essa è altresì convocata su richiesta di almeno un terzo dei componenti effettivi.

In mancanza del Comitato Direttivo esamina ed approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo annuale, provvedendo ad inviarne copia alla Segreteria Generale della FLP.

Art. 21 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla verifica della situazione contabile del Coordinamento Territoriale.

Presenta annualmente una relazione sintetica al Comitato Direttivo Territoriale sulla propria attività.

I componenti del Collegio non possono ricoprire cariche negli altri organi del Coordinamento Territoriale.

In caso di mancanza del Collegio dei Revisori dei Conti il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo approvati dal Comitato Direttivo o, in mancanza, dalla Segreteria Territoriale, verrà inviato alla Segreteria Generale della FLP.

Art. 22 (Coordinamenti Nazionali. Definizione, compiti, costituzione)

Sono strutture nazionali della FLP i Coordinamenti di Ministero, delle Agenzie Fiscali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Scuola, delle Accademie e Conservatori, delle Aziende Autonome, degli Enti Pubblici non Economici, dell'Università, della Ricerca, dei Vigili del Fuoco, dei Penitenziari, degli Enti Locali, delle Aziende, della Sanità, delle Authority, dei Forestali, ivi comprese le relative Aree negoziali contrattuali e professionali, dei servizi pubblici e privati, ecc..

Ai Coordinamenti Nazionali di Settore (Amministrazione, Scuola, Ente, Agenzia, Università, Azienda, ecc.) compete la gestione degli assetti organizzativi interni e delle risorse di propria competenza: debbono essere portatori e proponenti dei problemi specifici e delle possibili soluzioni; gestiranno, in raccordo con la FLP Nazionale, ogni forma di contrattazione integrativa o attuazione di riforma; sono soggetti al controllo della FLP Nazionale che resta titolare dei poteri previsti dallo Statuto compresa la titolarità dei provvedimenti disciplinari.

Il Coordinamento Nazionale di Settore organizza a livello nazionale tutti gli iscritti alla FLP appartenenti ad una medesima Amministrazione, Scuola, Ente, Agenzia, Università, Azienda, ecc., ivi comprese le relative Aree negoziali e professionali, per la elaborazione delle proposte dei problemi specifici dell' Amministrazione, Scuola, Ente, Agenzia, Università, Azienda, ecc. e delle relative possibili soluzioni, in armonia con la linea della FLP.

Esso opera mediante le proprie strutture interne decentrate ed i propri organi.

Al Coordinamento Nazionale di Settore compete la gestione degli assetti organizzativi interni e delle risorse di propria competenza.

Ogni decisione circa la costituzione, soppressione, accorpamento di Coordinamenti Nazionali di Ministero, delle Agenzie Fiscali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Scuola, delle Accademie e Conservatori, delle Aziende Autonome, degli Enti Pubblici non Economici, dell'Università, della Ricerca, dei Vigili del Fuoco, dei Penitenziari, degli Enti Locali, delle Aziende, della Sanità, dei Forestali, ivi comprese le relative Aree negoziali contrattuali e professionali, dei servizi pubblici e privati, ecc., anche derivante da processi di riforma, è di competenza della Segreteria Generale, che ne dà comunicazione al Comitato Direttivo Nazionale FLP nella prima riunione utile.

Per ciascun Coordinamento, così come precedentemente individuato, si procederà ad effettuare un Congresso costituente.

I Congressi costituenti eleggeranno:

- il Comitato Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ciascun Comitato Direttivo eleggerà:

- il Coordinatore Generale;
- la Segreteria Nazionale, che elegge al suo interno il Responsabile Amministrativo;

Qualora il Comitato Direttivo decida di soprassedere all'elezione del Coordinatore Generale, i compiti statutariamente previsti saranno assunti, sino a nuova decisione del Comitato Direttivo, da un componente della Segreteria Generale della FLP, previa delibera della Segreteria stessa.

I Coordinamenti Nazionali di Settore hanno autonomia amministrativa.

Art. 23 (strutture decentrate)

Sono strutture decentrate del Coordinamento Nazionale di Settore:

- I Coordinamenti Aziendali di cui all'art. 8,
- I Coordinamenti Territoriali di Settore di cui all'art. 10.

I Coordinamenti Nazionali FLP, qualora ne ravvisino la necessità, al fine di poter espletare la contrattazione decentrata, o per motivi organizzativi, possono costituire ulteriori o diversi Coordinamenti rispetto a quelli Territoriali FLP.

Art. 24 (Organi)

Sono organi del Coordinamento Nazionale di Settore:

- il Congresso;
- il Comitato Direttivo;
- la Direzione (eventuale);
- la Segreteria Nazionale, che elegge al proprio interno il Responsabile Amministrativo;
- il Coordinatore Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 25 (Congresso)

Il Congresso è il massimo organo del Coordinamento Nazionale di Settore. Esso deve essere tenuto in via ordinaria ogni **cinque** anni, secondo le modalità fissate dal Comitato Direttivo Nazionale della FLP e, comunque, prima del Congresso della FLP Nazionale; in via straordinaria qualora lo richieda il Comitato Direttivo del Coordinamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Elegge i delegati al Congresso Nazionale della FLP secondo le norme emanate dal Comitato Direttivo Nazionale della FLP. Elegge, inoltre, fissandone il numero dei suoi componenti:

- il Comitato Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 26 (Comitato Direttivo)

E' l'organo di direzione del Coordinamento Nazionale ed è responsabile della pratica attuazione dei deliberati del Congresso.

Ha il compito di:

- convocare il Congresso, fissandone le modalità di svolgimento non in contrasto con quelle della FLP Nazionale;
- decidere sulla opportunità o meno di costituire la Direzione Nazionale fissandone il numero dei componenti.
- eleggere, stabilendone il numero, la Direzione Nazionale (se prevista), la Segreteria Nazionale – che nomina al suo interno il Responsabile Amministrativo - ed il Coordinatore Generale;
- stabilire le linee generali dell'attività sindacale;
- amministrare il patrimonio sociale ed approvare il preventivo annuale ed il rendiconto consuntivo;
- deliberare sulla politica sindacale del Coordinamento.

Si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione della Segreteria.

Il rispetto delle decisioni dei Comitati Direttivi Nazionali di Coordinamento Nazionale viene garantito dal Coordinatore Generale e dalla Segreteria.

Art. 27 (Direzione Nazionale)

La Direzione, ove venga costituita, coadiuva la Segreteria del Coordinamento Nazionale nella gestione delle vertenze e delle iniziative di confronto con gli interlocutori istituzionali.

Su proposta della Segreteria di Coordinamento Nazionale, il Comitato Direttivo elegge al suo interno la Direzione Nazionale, stabilendone il numero dei componenti.

È convocata dalla Segreteria del Coordinamento Nazionale, oppure quando lo richieda un terzo dei propri componenti.

Art. 28 (Segreteria Nazionale)

La Segreteria Nazionale è l'organismo esecutivo del Coordinamento Nazionale.

La Segreteria attua le decisioni del Comitato Direttivo, svolge le trattative sindacali riguardanti il settore interessato; assicura la quotidiana attività; garantisce l'informazione a tutte le proprie strutture e a quelle della FLP; delibera su tutte le questioni aventi carattere d'urgenza.

Essa risponde nei confronti del Comitato Direttivo del proprio operato e dell'attuazione dei mandati ricevuti.

d) La Segreteria si riunisce su convocazione del Coordinatore Generale del coordinamento o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.

e) Il Coordinatore Generale coordina i lavori e rappresenta il Coordinamento Nazionale di Settore davanti a terzi ed in giudizio.

Art. 29 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Coordinamento Nazionale di Settore è eletto dal Congresso ed esprime al suo interno il Presidente.

Ha il compito di controllare i documenti contabili del Coordinamento Nazionale e la regolarità di tutte le spese, segnalando alla segreteria le eventuali deficienze.

I membri del Collegio non possono ricoprire cariche negli organi direttivi ed esecutivi del Coordinamento Nazionale.

Il Collegio redige annualmente e presenta al Comitato Direttivo Nazionale una relazione sul proprio operato.

In caso di mancanza del Collegio dei Revisori dei Conti il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo approvati dal Comitato Direttivo o, in mancanza, dalla Segreteria Nazionale, verrà inviato alla Segreteria Generale della FLP.

PARTE TERZA STRUTTURA DELLA FLP NAZIONALE

Art. 30 (organi della Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche)

Sono organi nazionali della FLP:

1. il Congresso Nazionale;
2. il Comitato Direttivo Nazionale;
3. la Direzione Nazionale (eventuale);
4. la Segreteria Generale, che nomina al suo interno il Responsabile Amministrativo;
5. Il Segretario Generale;
6. il Presidente onorario (eventuale);
7. il Consiglio Nazionale;
8. i Dipartimenti;
9. il Collegio Nazionale dei Probiviri;
10. il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti o il Revisore Contabile;
11. le Commissioni Nazionali.

Art. 31 (Congresso e attribuzioni)

Il Congresso Nazionale è il massimo organo della FLP e ne determina gli indirizzi politico - sindacali.

Le decisioni congressuali sono vincolanti per tutte le strutture, per tutti gli organi e per tutti gli iscritti alla FLP.

Il Congresso Nazionale:

- a) verifica l'attività a qualunque livello di tutte le strutture della FLP tra un Congresso e l'altro;
- b) stabilisce le linee politico sindacali da seguire;
- c) elegge il Comitato Direttivo Nazionale;
- d) elegge il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- e) elegge il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti o il Revisore Contabile.

Art. 32 (convocazione del Congresso Nazionale)

Il Congresso deve essere tenuto in via ordinaria ogni **cinque** anni ed, in via straordinaria, su convocazione della Segreteria Generale o quando il Comitato Direttivo Nazionale lo ritenga necessario a maggioranza di almeno la metà più uno dei componenti, con richiesta motivata, inviata alla Segreteria Generale almeno quattro mesi prima, che contenga gli argomenti di cui si propone la discussione.

La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso vengono fissati dalla Segreteria Generale di norma due mesi prima della data di svolgimento del Congresso stesso.

Il numero dei delegati al Congresso è determinato, in proporzione al numero degli organizzati, dalla Segreteria Generale, che stabilisce altresì le modalità della loro partecipazione al Congresso stesso, sulla base di quanto previsto dal regolamento elettorale. Per ciascun comparto o area negoziale di contrattazione in cui è articolata la FLP non potrà essere eletto un numero di delegati superiore a 1/4 (un quarto) del totale dei delegati al Congresso aventi diritto al voto.

Il Congresso è composto dai delegati eletti dai Congressi dei Coordinamenti Nazionali di Settore, sulla base di quozienti da attribuire, per ogni comparto o area negoziale di contrattazione, in misura

proporzionale al numero degli iscritti, in regola con il versamento delle quote associative, che i Coordinamenti Nazionali di Settore vantano.

È garantita la partecipazione al Congresso Nazionale, con un delegato, a tutti i Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto e di Aree negoziali contrattuali organizzati e regolarmente costituiti che non raggiungano il quorum indicato nel presente articolo.

Partecipano al congresso nella qualità di delegati a pieno titolo i componenti della Segreteria Generale uscente.

Partecipano ai lavori del Congresso Nazionale, senza diritto di voto, qualora non siano stati eletti come delegati, i componenti del Comitato Direttivo Nazionale, i componenti del Collegio dei Proviviri, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i responsabili delle Organizzazioni Sindacali aderenti e dei Coordinamenti Nazionali di Aree Professionali non contrattuali regolarmente costituiti che non raggiungono il quorum indicato nel presente articolo.

Art. 33 (Comitato Direttivo Nazionale. Attribuzioni)

a) Il Comitato Direttivo Nazionale è, tra un Congresso e l'altro, il massimo organo deliberante della FLP.

b) Il Comitato Direttivo Nazionale è costituito da un numero variabile da 31 (trentuno) a **51 (cinquantuno)** componenti eletti dal Congresso, sulla base di quozienti da attribuire, per ogni comparto o area negoziale di contrattazione, ai Coordinamenti Nazionali di Settore in rapporto agli iscritti.

Ad ogni Coordinamento Nazionale di Comparto o Settore in cui la FLP sia stata riconosciuta rappresentativa e/o firmataria di contratto collettivo nazionale di lavoro è garantita la presenza nel Comitato Direttivo Nazionale con almeno 7 (sette) componenti.

Per ciascun comparto di contrattazione o area negoziale di contrattazione in cui è articolata la FLP non potrà essere eletto un numero di componenti superiore a 9 (nove).

c) Per ogni comparto o area negoziale contrattuale verrà predisposto un elenco in cui confluiranno tutti i candidati del medesimo comparto o area negoziale contrattuale.

d) Prima dell'attribuzione dei quozienti ai Coordinamenti Nazionali di Settore con le modalità indicate al punto b), viene detratta una quota per le esigenze funzionali della struttura nazionale, in misura non superiore a 5 unità.

e) Per ampliare al massimo la rappresentatività politico-sindacale dell'organo deliberante della FLP, su decisione della Segreteria Generale, possono essere invitati, di volta in volta, a partecipare ai lavori del Comitato Direttivo Nazionale ai lavori, senza diritto di voto qualora non siano stati eletti componenti del Comitato Direttivo Nazionale, i responsabili dei Coordinamenti Nazionali di Comparto e di Area negoziale contrattuale che non raggiungono il quorum indicato nel punto b).

f) Sono compiti del Comitato Direttivo Nazionale della FLP:

- deliberare in ordine alla politica sindacale da adottare per attuare gli indirizzi generali indicati dal Congresso;
- deliberare sulla ripartizione dei contributi sindacali ai vari livelli;
- eleggere la Direzione Nazionale, su proposta della Segreteria Generale;
- eleggere, al suo interno, il Segretario Generale;
- eleggere, al suo interno, i restanti componenti della Segreteria Generale;
- provvedere alla cooptazione di nuovi componenti del Comitato Direttivo Nazionale, secondo quanto previsto dallo Statuto FLP;
- provvedere alla sostituzione di componenti, dimissionari o decaduti, del Comitato Direttivo Nazionale, del Collegio Nazionale dei Proviviri e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- approvare lo Statuto, le modifiche e le integrazioni a maggioranza dei due terzi dei componenti;
- deliberare sulle materie attribuitegli dallo Statuto, oltre a quelle espressamente elencate.

Art. 34 (Comitato Direttivo Nazionale. Convocazione)

Il Comitato Direttivo Nazionale viene convocato almeno una volta l'anno, su convocazione della Segreteria Generale ed, in via straordinaria, ogni volta che ne faccia richiesta motivata, inviata alla Segreteria Generale, un terzo dei suoi componenti.

La convocazione del Comitato Direttivo Nazionale è effettuata a cura della Segreteria Generale, mediante comunicazione scritta da inviare ai componenti di regola almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, riducibili a 5 (cinque) nei casi di comprovata urgenza;

Le riunioni del Comitato Direttivo Nazionale sono validamente costituite quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 35 (Direzione Nazionale. Composizione e attribuzioni)

- a) La Direzione Nazionale è l'organo che coadiuva la Segreteria Generale nella gestione delle vertenze e delle iniziative di confronto con gli interlocutori istituzionali.
- b) La Direzione Nazionale è eletta, su proposta della Segreteria Generale, dal Comitato Direttivo Nazionale che ne decide il numero dei componenti.
- c) La Direzione Nazionale è convocata dal Segretario Generale.
- d) Alle riunioni, presiedute dal Segretario Generale, partecipa con diritto di voto la Segreteria Generale.

Art. 36 (Segreteria Generale)

La Segreteria Generale è l'organo esecutivo della FLP che provvede alla realizzazione dei deliberati del Comitato Direttivo Nazionale; è composta dal Segretario Generale e da un numero variabile da 6 (sei) a 10 (dieci) segretari nazionali.

Essa provvede all'attribuzione, al suo interno, degli incarichi operativi.

La responsabilità di tali incarichi - fermo restando il carattere collegiale della Segreteria - è individuale.

Su proposta del Segretario Generale la Segreteria Generale può nominare, tra i suoi componenti fino a due Segretari Generali Aggiunti, di cui uno con funzioni vicarie.

La Segreteria Generale attua le decisioni del Comitato Direttivo Nazionale, conduce e svolge le trattative sindacali, mantiene i rapporti con le strutture della Confederazione, assicura la quotidiana attività sindacale, disciplina i rapporti tra le varie strutture.

Delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza.

La Segreteria Generale si riunisce su convocazione del Segretario Generale o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.

I componenti della Segreteria Generale non possono farsi rappresentare alle riunioni a mezzo delega.

La Segreteria Generale funziona collegialmente e le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti.

La Segreteria Generale, su proposta del Segretario Generale, provvede a conferire o a revocare incarichi operativi ai componenti della Direzione Nazionale.

Alla Segreteria Generale compete:

- la decisione di procedere al commissariamento dei Coordinamenti Nazionali (di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree Professionali), dei Coordinamenti Territoriali e delle altre strutture della FLP inadempienti ai deliberati della FLP, alle norme del presente statuto e ai regolamenti della FLP, nonché alle regole di perfetta gestione amministrativa e contabile;
- amministrare il patrimonio, il servizio di tesoreria e tutte le entrate della Federazione;
- deliberare, in via esclusiva, a maggioranza dei componenti, la destinazione di tutti i fondi;
- presentare al Comitato Direttivo Nazionale, per l'approvazione, il rendiconto di gestione.
- la definizione della politica dei distacchi sindacali e degli indirizzi di attuazione della stessa, dandone comunicazione al Comitato Direttivo Nazionale nella prima riunione utile.
- la gestione delle libertà e delle altre prerogative sindacali.
- la verifica del rendimento politico delle risorse umane, impiegato nei luoghi di lavoro e nei territori.

La Segreteria Generale stabilisce i settori di iniziativa e di presenza nei quali operare con enti, istituti federali, società ed associazioni finalizzati alla gestione economica delle attività finanziarie. Ne decide la costituzione o la soppressione e, se del caso, lo Statuto, l'eventuale articolazione territoriale, la nomina degli organismi dirigenti. La presidenza o la direzione degli Enti, degli istituti federali e delle associazioni presentano annualmente alla segreteria generale la relazione sull'attività svolta, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.

La Segreteria Generale si avvarrà di un ufficio studi e formazione che sarà dotato di un regolamento di funzionamento, deliberato dalla Segreteria stessa, e di un apposito budget che sarà inserito, con specifico capitolo, nel bilancio della FLP.

La Segreteria Generale, altresì, potrà avvalersi di un ufficio stampa, provvedendo di volta in volta all'assegnazione dei mezzi e delle risorse necessarie.

Art. 37 (il Segretario Generale)

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria Generale e ha la legale rappresentanza della FLP.

Per tali compiti di coordinamento può farsi coadiuvare da un ufficio di segreteria, di cui provvede a nominare i componenti.

La rappresentanza legale della FLP di fronte a terzi ed in giudizio è attribuita al Segretario Generale. Il Segretario Generale ha la facoltà di delegare i propri poteri di rappresentanza legale della Federazione su specifiche materie ad altro soggetto. In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata al Segretario Generale Aggiunto con funzioni vicarie, o in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente la Segreteria Generale.

Art. 38 (il Responsabile Amministrativo)

In tutte le strutture viene istituita la figura del Responsabile Amministrativo, al quale vengono attribuite tutte le funzioni del Segretario Amministrativo.

Il Responsabile Amministrativo è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

Art. 39 (il Presidente onorario)

Al dirigente della Federazione che nel corso degli anni abbia dato prova di dedizione, il Comitato Direttivo Nazionale può conferire, per acclamazione, la carica di Presidente onorario della Federazione.

Art. 40 (Consiglio Nazionale. Attribuzioni)

Il Consiglio Nazionale è, tra un Congresso e l'altro, il massimo organo consultivo della FLP.

Il Consiglio Nazionale è costituito dai rappresentanti dei Coordinamenti Nazionali di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree Professionali e dai Coordinatori delle FLP Territoriali regolarmente costituite che raggiungano il numero di almeno trenta iscritti.

Per ampliare al massimo la rappresentatività politico-sindacale del massimo organo consultivo della FLP possono essere invitati, di volta in volta, a partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale, su decisione della Segreteria Generale, responsabili dei Coordinamenti Nazionali di Settore e delle strutture territoriali non ancora ufficialmente costituiti.

Sono compiti del Consiglio Nazionale della FLP:

- discutere sulla politica generale del Sindacato per attuare gli indirizzi generali indicati dal Congresso e dal Comitato Direttivo Nazionale;
- esaminare le tesi e i temi deliberati dal Congresso o dal Comitato Direttivo Nazionale;
- avanzare proposte al Comitato Direttivo Nazionale ed alla Segreteria Generale sulle politiche nazionali e di intervento sul territorio da adottare;
- avanzare proposte da sottoporre all'analisi dei Dipartimenti della FLP.

Art. 41 (Consiglio Nazionale. Convocazione)

Il Consiglio Nazionale viene convocato, di norma una volta l'anno, oppure quando la Segreteria Generale lo ritenga necessario.

La convocazione del Consiglio Nazionale è effettuata a cura della Segreteria Generale, mediante comunicazione scritta da inviare ai componenti di regola 10 (dieci) giorni prima della data fissata, riducibili a 5 (cinque) nei casi di comprovata urgenza;

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono validamente costituite quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione ed un terzo dei suoi componenti in seconda convocazione.

Art. 42 (Collegio Nazionale dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri giudica i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dagli organi collegiali di primo grado.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di 3 (tre) membri effettivi, che eleggono fra loro il Presidente, e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti direttamente alla FLP.

I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche negli organi nazionali della FLP.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono validamente costituite quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. La constatazione dell'esistenza del numero legale va fatta all'inizio dei lavori mediante la sottoscrizione del foglio di presenza che ogni componente è tenuto a firmare.

In presenza di un ricorso il presidente convoca il Collegio dei Probiviri. La convocazione contenente data, località della riunione e ordine del giorno dei lavori, avviene di norma, almeno 7 (sette) giorni

prima della data fissata per la riunione. Nei casi di particolare motivata urgenza, tale limite può essere ridotto a 4 (quattro) giorni.

Acquisito il ricorso, il presidente del Collegio può nominare un relatore scelto all'interno del collegio stesso, al quale trasmette gli atti pervenuti fissando i termini per la conclusione dell'istruttoria.

Il presidente fissa la riunione per la discussione del ricorso entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. La struttura che ha adottato il provvedimento ha facoltà di presentare memoria scritta almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per il dibattimento.

Accertata la rispondenza delle procedure e della competenza a decidere, il Collegio, udite le osservazioni del relatore, entra nel merito del ricorso e, ove sia acquisita agli atti esplicita richiesta scritta, convoca l'iscritto per le controdeduzioni. È facoltà del Collegio convocare in ogni caso tutte le parti che ritenga necessario sentire anche in assenza di esplicita richiesta.

Per ogni riunione deve essere redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dai componenti presenti.

Qualora fosse constatata la mancanza del numero legale, il collegio viene riconvocato. Se anche la seconda riunione non può avere luogo per mancanza del numero legale, il Collegio viene nuovamente convocato e decide con qualsiasi numero di presenti. Tale procedura deve essere realizzata entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del ricorso.

Ai fini del calcolo dei 60 (sessanta) giorni per la decisione del ricorso, i termini di pronunciamento rimangono sospesi dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno, nonché durante la celebrazione del congresso e nei 15 (quindici) giorni successivi necessari per l'insediamento del nuovo Collegio.

L'esito del ricorso deve essere comunicato alla persona interessata nei 5 giorni successivi alla data di decisione, a mezzo raccomandata a.r.. Entro lo stesso termine deve essere data comunicazione sull'esito del ricorso alla struttura che ha proposto il provvedimento disciplinare ed alla Segreteria Generale della FLP.

Il giudizio favorevole al ricorso comporta la decadenza automatica del provvedimento. Per gli stessi fatti non può essere iniziato procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto dalla medesima o da altra struttura.

Il giudizio sfavorevole al ricorso comporta la convalida del provvedimento.

Il pronunciamento da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri conclude il giudizio per qualsiasi livello dell'organizzazione.

Art. 43 (Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori di Conti ha il compito di controllare annualmente la regolarità dei documenti contabili della FLP.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi, che eleggono tra di loro un presidente, e due membri supplenti. Essi sono eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti direttamente alla FLP.

I membri del Collegio non possono ricoprire cariche negli organi direttivi ed esecutivi della FLP.

Il Collegio redige annualmente e presenta al Comitato Direttivo Nazionale, a completamento del rendiconto finanziario (di gestione), la relazione sull'attività svolta.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto a costituirsi entro 15 (quindici) giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale. La prima riunione per la elezione del presidente è convocata e presieduta dal membro più anziano di età.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono validamente costituite quando è presente la metà più uno dei componenti. La constatazione dell'esistenza del numero legale va fatta all'inizio dei lavori mediante la sottoscrizione del foglio di presenza che ogni componente è tenuto a firmare.

Il Collegio dei Revisori dei Conti della FLP si riunirà di norma, su convocazione del presidente del Collegio, ogni qual volta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta l'anno per il controllo dei documenti amministrativi della FLP e la regolarità formale dei documenti giustificativi di tutte le spese. Copia della lettera di convocazione deve essere inviata anche al Responsabile Amministrativo.

La convocazione contenente data e località della riunione, avviene, di norma, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di particolare motivata urgenza, tale limite può essere ridotto a 4 (quattro) giorni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è dotato di un apposito registro dei verbali con le pagine preventivamente numerate e siglate dal presidente del Collegio.

Per ogni riunione deve essere redatto sull'apposito registro, il verbale della riunione sottoscritto dal presidente e dai componenti presenti. nel verbale, oltre alla annotazione sulla regolarità dei documenti giustificativi delle spese e sui riscontri contabili, devono essere riportate le presenze e le assenze,

nonché le proposte che si ritiene opportuno formulare alla segreteria ed all'organismo di direzione della struttura per gli opportuni miglioramenti e le eventuali deficienze.

Copia del verbale deve essere consegnato entro i 5 (cinque) giorni successivi a quello della verifica, alla Segreteria.

Il Responsabile Amministrativo è tenuto ad assistere il Collegio dei Revisori dei Conti nell'esercizio delle sue funzioni ed a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige e presenta al Comitato Direttivo Nazionale una relazione sulla propria attività svolta nel periodo intercorrente tra un Comitato Direttivo e l'altro.

In alternativa al Collegio dei Revisori dei Conti, il Congresso Nazionale può nominare un Revisore Contabile, iscritto nell'Albo Nazionale dei Revisori Contabili, che esercita le funzioni previste per il Collegio dei Revisori dei Conti dalla normativa vigente e dura in carica fino al successivo Congresso Nazionale. L'incarico è a titolo oneroso.

Art. 44 (norme comuni per il funzionamento degli organismi di controllo)

a) Il Collegio Nazionale dei Probiviri ed il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti hanno sede presso la FLP e possono avvalersi della struttura della FLP per l'attività di segreteria, la tenuta degli atti, il deposito dei verbali e quant'altro necessario.

b) Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti per la partecipazione alle riunioni degli organismi di controllo possono essere rimborsate dalla FLP solo dietro presentazione dei relativi documenti di spesa.

PARTE QUARTA NORME GENERALI

Art. 45 (funzionamento e formazione degli organismi)

Tutti gli iscritti, nelle forme previste dallo statuto, possono partecipare alla formazione degli organismi e delle cariche a tutti i livelli.

La convocazione degli organismi, contenente data, ora, località della riunione e ordine del giorno dei lavori, avviene per iscritto di norma almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di particolare gravità ed urgenza tale limite può essere ridotto. Nel caso di riunioni in cui è previsto il voto di merito sulle questioni all'ordine del giorno, il limite di tempo, di regola, non può essere inferiore a 5 (cinque) giorni, salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto della FLP.

Eventuali variazioni dell'ordine dei lavori indicati nell'ordine del giorno debbono essere presentate ed eventualmente poste in votazione all'apertura dei lavori stessi.

I componenti degli organismi hanno l'obbligo di assicurare la presenza fin dall'inizio e per l'intera durata dei lavori.

Ogni organismo potrà decidere le modalità ed i tempi di intervento dei suoi componenti.

Le riunioni degli organismi sono validamente costituite quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi.

Le decisioni degli organismi di voto vengono assunte a maggioranza semplice salvo i casi espressamente previsti dallo statuto e dal presente regolamento di attuazione.

Nel caso in cui tra un congresso e l'altro per qualsiasi motivo si dovessero creare delle vacanze di uno o più componenti degli organismi di voto o di direzione di qualsiasi livello, si procederà con decisione dell'organismo di voto competente alla nomina, su proposta della Segreteria, con decisione assunta a maggioranza dei presenti, al reintegro dei posti vacanti nel rispetto delle quote di competenza.

Art. 46 (democrazia interna)

La vita interna della FLP si ispira ai principi della democrazia e della partecipazione.

In particolare:

a) tutti gli iscritti possono concorrere alla composizione degli organi ed alla formazione delle cariche a tutti i livelli nei termini previsti dallo statuto della FLP e dal presente Regolamento di attuazione;

b) tutte le cariche sono elettive;

c) tutte le strutture debbono garantire la più ampia libertà di espressione sulle questioni poste in discussione nel rispetto delle convinzioni politiche e religiose di ognuno. al tempo stesso, per garantire l'indipendenza della FLP, non è permessa la costituzione di correnti politiche, la presentazione di mozioni pregressuali o di liste di corrente ed è fatto divieto di allocare sedi sindacali presso sedi di partito;

d) tutte le decisioni sono valide se adottate dagli organi competenti in riunioni validamente convocate e costituite.

Art. 47 (incompatibilità interne e funzionali)

Le norme che regolano le incompatibilità sono quelle previste dallo Statuto e dal Regolamento della FLP.

Ulteriori norme per le incompatibilità interne alla FLP saranno definite con un Regolamento approvato dal Comitato Direttivo Nazionale.

Art. 48 (rapporti tra la FLP e le strutture)

L'intervento per le gestioni straordinarie ai vari livelli deve essere deciso a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti dell'organo collegiale della struttura di livello immediatamente superiore allorché si verificano i seguenti casi:

- inesistenza di un organo dirigente;
- non funzionamento degli organi dirigenti;
- incapacità di esprimere la segreteria;
- accertate gravi irregolarità amministrative e nel tesseramento;
- esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli organi statuari della FLP nazionale o della confederazione, capace di provocare disorientamento e disgregazione, danneggiando il prestigio dell'organizzazione;
- congresso convocato senza il rispetto delle norme statuarie.

Art. 49 (interventi per la funzionalità degli organi)

In caso di mancato funzionamento degli organi di ciascuna struttura, è riconosciuta facoltà di intervento per la convocazione dell'organo deliberante della struttura rispettivamente:

- alla FLP Nazionale: sui Coordinamenti Territoriali della FLP e sui Coordinamenti Nazionali;
- ai Coordinamenti Nazionali: sui rispettivi Coordinamenti Territoriali di Settore (Amministrazione, Ente, Agenzia, ecc.).

Art. 50 (rispetto dello statuto)

Tutti gli iscritti alla FLP, e in particolare coloro che ricoprono cariche direttive negli organismi di base, organi di categoria, provinciali o nazionali, sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto della FLP e del presente Regolamento e ad applicare le decisioni prese dai competenti organi.

Art. 51 (provvedimenti disciplinari)

L'iscritto alla FLP che violi l'art. 50 del presente regolamento o che si renda comunque responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'organizzazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da uno a sei mesi dall'iscrizione;
- c) sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte;
- d) espulsione.

L'azione disciplinare compete agli organismi di voto ai vari livelli dell'organizzazione ed ogni organismo la esercita verso i propri iscritti nell'ambito della propria giurisdizione. Nel caso di iscritti titolari di incarichi sindacali, gli organismi di voto non possono esercitare l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti che fanno parte di organismi superiori. In questi casi l'organismo di voto proporrà l'adozione di provvedimenti alla struttura sindacale superiore. I provvedimenti sono adottati con la seguente normativa:

- a) il richiamo scritto può essere adottato da qualsiasi organismo di voto nei confronti degli iscritti nell'ambito della sfera statutaria di competenza. Tale sanzione viene adottata con la maggioranza semplice dei presenti;
- b) la sospensione o la destituzione dalle cariche può essere adottata da ciascuno organismo di voto nei confronti di uno o più dirigenti che lo compongono o direttamente dalla Segreteria Generale della FLP.
- c) l'espulsione può essere proposta da qualunque struttura della FLP e può essere decisa solo dalla Segreteria Generale della FLP.

Le sanzioni di cui ai punti b) e c) sono adottate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. Nel caso di comprovata urgenza il provvedimento sui punti b) e c) può essere assunto dalla Segreteria della struttura competente dopo una preventiva consultazione con la Segreteria Generale della FLP. In questo caso il provvedimento sarà sottoposto a ratifica dell'organismo di voto con maggioranza di 2/3 dei presenti.

Nei casi di particolare gravità e urgenza la decisione della sospensione dall'iscrizione, ovvero della sospensione o destituzione dalla cariche ricoperte e di espulsione dalla FLP, qualsiasi sia il livello di appartenenza dell'iscritto oggetto della possibile sanzione, può essere assunta direttamente dalla Segreteria Generale della FLP.

L'ordine del giorno con il quale viene convocato l'organismo di voto dovrà prevedere formalmente la proposta di adozione del provvedimento disciplinare. Della convocazione deve essere data comunicazione all'iscritto oggetto della possibile sanzione mediante lettera raccomandata a.r. spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data di riunione dell'organismo di voto.

l'interessato, ricevuta la comunicazione, può fornire controdeduzioni scritte all'organo abilitato a decidere.

Il provvedimento diventa immediatamente esecutivo e va comunicato per iscritto, mediante raccomandata a.r., entro i 5 (cinque) giorni successivi alla data della sua adozione alla persona interessata, al Collegio dei Probiviri di competenza ed alle strutture confederale e di categoria di appartenenza dell'iscritto.

Avverso qualsiasi provvedimento di natura disciplinare, la persona interessata può presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il ricorso deve essere inviato a mezzo plico raccomandato a.r., entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione di adozione del provvedimento, al presidente del collegio dei probiviri e, per conoscenza, al segretario responsabile della struttura che ha adottato il provvedimento stesso. Nel ricorso l'iscritto deve precisare le ragioni poste a base del ricorso.

Ricevuto il ricorso, il Presidente del Collegio dei Probiviri dispone l'avvio delle procedure previste dal presente regolamento.

PARTE QUINTA NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 52 (modifica del Regolamento)

Il presente Regolamento può essere modificato dal Comitato Direttivo Nazionale della FLP con delibera adottata a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti in riunione a presenza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti effettivi aventi diritto al voto.

Art. 53 (validità del Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della FLP Nazionale e di tutte le sue strutture nazionali e periferiche.

Art. 54 (rinvio allo statuto FLP)

Le situazioni non previste nel presente regolamento sono regolate dallo Statuto della FLP e dagli altri suoi Regolamenti attuativi.